



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Agricoltura

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria – DPD019

Ufficio Sostegno all'Agricoltura Ecocompatibile

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (Reg. UE n. 2021/2115)

**Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027
(DGR n. 104 del 15/02/2024 e s.m.i.)**

**Bando per l'attivazione dell'intervento
SRA29-PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI
PRODUZIONE BIOLOGICA
(Art. 70 Reg. UE 2021/2115)
(SIGC)**

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 4.279.124,24

Annualità 2025

SOMMARIO

PREMESSA	3
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	3
ART. 1 DEFINIZIONI	4
ART. 2 DESCRIZIONE E FINALITA' GENERALE	4
SEZIONE I – AZIONE SRA29.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	5
ART. 3 Ambito di APPLICAZIONE	5
ART. 4 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI	5
ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI Beneficiari E DELLE SUPERFICI	5
ART. 6 IMPEGNI	6
ART. 7 ALTRI OBBLIGHI	7
ART. 8 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI	7
ART. 9 CRITERI DI SELEZIONE	7
ART. 10 AGEVOLAZIONI PREVISTE	7
ART. 11 DOTAZIONE FINANZIARIA	8
SEZIONE II – AZIONE SRA29.2 – MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	9
ART. 12 Ambito di APPLICAZIONE	9
ART. 13 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI	9
ART. 14 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI Beneficiari E DELLE SUPERFICI	9
ART. 15 IMPEGNI	10
ART. 16 ALTRI OBBLIGHI	11
ART. 17 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI	11
ART.18 CRITERI DI SELEZIONE	11
ART. 19 AGEVOLAZIONI PREVISTE	11
ART. 20 DOTAZIONE FINANZIARIA	12
SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI	12
ART. 21 INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI	12
ART. 22 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO	12
ART. 23 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	14
ART.24 EROGAZIONE DEI PREMI	16
ART. 25 CLAUSOLA DI REVISIONE	16
ART. 26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE	16
ART. 27 CONTROLLI E SANZIONI	17
ART.28 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	17
ART. 29 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
ART. 30 DISPOSIZIONI GENERALI	19

PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 e modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023 e da ultimo con Decisione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024.

La protezione ambientale e l'azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un'agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari ed il benessere degli animali. Nel contesto della strategia di sviluppo rurale, l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi ed i cicli naturali; mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali, e l'equilibrio tra di essi; assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, ed il suolo; contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica ed al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola. L'agricoltura biologica contribuisce, pertanto, a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, ed a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario ed il miglioramento della qualità dell'aria.

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento, si rimanda alla scheda dell'intervento SRA29 del documento CSR sopra citato, ed alla corrispondente scheda intervento del PSP (consultabile mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027>).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente bando, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. I potenziali beneficiari, che intendano presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli di accettare, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:

- a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda e dell'ammissione al sostegno, il pagamento dello stesso è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste:
 - dalla scheda dell'intervento SRA29, sia a livello di PSP così come approvato dalla Commissione, che a livello di CSR;
 - dalle istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, emanate annualmente dall'organismo Pagatore AGEA;
 - dalle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti, adottate dalla Regione Abruzzo di concerto con l'organismo Pagatore AGEA;
- b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda, necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal PSP/CSR, è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non possono essere prese in considerazione.

ART. 1 DEFINIZIONI

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione Regionale: l'Autorità di gestione del Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 Regione Abruzzo CSR 2023- 2027 Allegato A Bando 2023- SRA 29

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento

Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 e delle Circolari AGEA di riferimento e s.m. e i.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate all'Intervento e al Programma

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

STA: Servizio territoriale per l'agricoltura; struttura decentrata competente per territorio

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle particelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Sistema di monitoraggio delle superfici: si intende una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Superficie oggetto di impegno (SOD): si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio oggetto di impegno.

VeCI: sistema informativo della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi.

ART. 2 DESCRIZIONE E FINALITA' GENERALE

1. Il presente bando riguarda le azioni previste dall'intervento SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - nel Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 - e dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo -.

2. L'intervento "Agricoltura biologica" prevede un pagamento annuale, per ettaro di SAU, a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire ed a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

3. L'intervento si applica su tutto il territorio regionale a tutte le tipologie colturali ed ai prati permanenti, prati pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

- **SRA29.1 -Conversione all'agricoltura biologica**
- **SRA29.2 -Mantenimento dell'agricoltura biologica**

SEZIONE I – AZIONE SRA29.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'azione SRA 29.1 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

ART. 4 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

1. L'intervento SRA 29 può essere attivato congiuntamente, sulla stessa superficie, con gli Interventi del PSP, del CSR Abruzzo 2023-2027 e degli Ecoschemi, così come riportato nella determinazione n. DPD/305 del 13/11/23, recante: "VERIFICA CUMULABILITA' PREMI PREVISTI DAGLI ECO-SCHEMI DELLA PAC 2023-27, DAGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA (SRA) DEL PSP 2023 – 2027 SELEZIONATI DALLA REGIONE ABRUZZO E DALLE MISURE DEL PSR ABRUZZO 2014/22, modifica della determinazione DPD236/2023", e s.m.i. che dovessero intervenire. Si tiene conto, pertanto, del predetto documento vigente alla data di scadenza della presentazione delle domande;

2. L'intervento SRA29 potrà essere attivato anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115), per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.

3. Per le colture oggetto di intervento dei Programmi operativi delle OP, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di agricoltura biologica a titolo dell'OCM o, in alternativa, con l'intervento SRA29 "Agricoltura biologica" dello Sviluppo rurale. La demarcazione viene applicata verificando le singole particelle. In tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento, per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI E DELLE SUPERFICI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed enti pubblici gestori di aziende agricole che conducano superfici ricadenti sul territorio regionale.

REQUISITI SOGGETTIVI

2. Possono presentare la domanda gli agricoltori, singoli o associati, ed enti pubblici gestori di aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli "agricoltori in attività", come disciplinato al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027¹.

¹ L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.
- b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
- d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

REQUISITI OGGETTIVI

3. L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità.

- a) I beneficiari aderiscono all'intervento con una SOI (Superficie Oggetto di Impegno) minima di 1 ettaro.
- b) Le superfici eleggibili, oggetto di impegno all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica", devono essere state notificate, per la prima volta, precedentemente all'avvio del periodo di impegno e, comunque, entro il 30 gennaio dell'anno di presentazione domanda, come disposto nel PSP, modificato da ultimo con la ver. 3.2 del PSP decisione C(2024)6849, in adesione al metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi, riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento dell'Azione 1, per l'intera annualità, solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6 dell'anno di impegno a cui si riferisce la domanda.

- c) Non sono ammessi al sostegno gli operatori che sono nel biennio di esclusione, a meno che la causa dell'esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.
- d) Sono ammesse sia le aziende assoggettate al regime biologico con produzioni vegetali sia quelle con produzioni zootecniche.

4. Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2025 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (5 anni, dal 01/01/2025 al 31/12/2029).

5. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate all'art. 26.

ART. 6 IMPEGNI

1. I pagamenti dell'Azione SRA29.1 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati gli impegni riportati nei seguenti commi, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.

2. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno, e devono essere mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, ma almeno pari ad una annualità d'impegno, con copertura dell'annualità di pagamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di impegno; in tal caso, il richiedente deve rinnovare il titolo attraverso la stipula di nuovi contratti, che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo può comportare la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti, maggiorate degli interessi (qualora si superi la tolleranza contemplata nella sezione impegni). La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale, come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 01/03/2016 e circolare AGEA-COORD- prot. n. 0021371 del 14/03/2024 e s.m.i.

3. Le superfici oggetto di impegno, accertate con la domanda di sostegno, devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:

- a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- b) il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati

nelle campagne precedenti, fatte salve le cause di forza maggiore (come definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116) ed i subentri agli impegni;

d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

4. È ammessa l'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva all'interno del 20% di adeguamento in aumento (estensione impegno, entro il 3° anno) rispetto alla domanda di sostegno, da riferirsi limitatamente alle superfici già presenti nel piano culturale valido per la domanda di sostegno e non per le superfici acquisite successivamente. Per l'eventuale superficie assoggettata agli impegni, eccedente il limite del 20%, non è riconosciuto alcun indennizzo.

5. La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 70 del Reg. UE 2021/2115.

6. L'applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, deve essere fatta, su tutta la superficie oggetto di impegno (SOI), senza soluzione di continuità per tutta la durata del periodo di impegno.

7. L'eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno, fatta salva l'esclusione derivante dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

8. Il periodo di impegno relativo alla conversione è di 2 anni nel caso dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, di 3 anni per le colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio, coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i..

9. L'iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici deve permanere per tutto il periodo di impegno.

ART. 7 ALTRI OBBLIGHI

1. Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- a) Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115; D.M. n. 0147385 del 09/03/2023 Allegati 1 e 2; D.M. del 28 giugno 2024, prot. 289235; DGR n. 751 del 26/11/2024 e s.m.i.);
- b) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115; Decreto Interministeriale n. 664304 del 28/12/2022; D. Lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i.).

2. Tutta la documentazione deve essere conservata in azienda, ai fini di esecuzione di controlli in loco e delle verifiche successive, nei cinque anni successivi all'ultimo pagamento.

ART. 8 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2025 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 01/01/2025 al 31/12/2029), secondo gli specifici periodi di impegno della fase di conversione indicate all'art. 6.

2. Al fine di garantire il rispetto degli impegni, evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che cessano gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano al 14 maggio 2025, possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sull'intervento SRA29, senza che vi sia un'interruzione degli stessi così come riportato nella determinazione n. DPD/305 del 13/11/23 recante: "VERIFICA CUMULABILITA' PREMI PREVISTI DAGLI ECO-SCHEMI DELLA PAC 2023-27, DAGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA (SRA) DEL PSP 2023 – 2027 SELEZIONATI DALLA REGIONE ABRUZZO E DALLE MISURE DEL PSR ABRUZZO 2014/22, modifica della determinazione DPD236/2023", e s.m.i. che dovessero intervenire. Si tiene pertanto conto del predetto documento vigente alla data di scadenza della presentazione delle domande.

ART. 9 CRITERI DI SELEZIONE

1. La Regione Abruzzo per l'intervento SRA29.1 non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

ART. 10 AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.

2. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno (SOI).

3. I premi per i gruppi colturali riportati in tabella relativi alla fase di conversione al metodo di produzione all'agricoltura biologica vengono erogati, al massimo, per 2 anni nel caso dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, per 3 anni per quelli delle colture permanenti. Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento dell'Azione 1, per l'intera annualità, solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6 dell'anno di impegno a cui si riferisce la domanda; nelle annualità successive, sono erogati i premi relativi al mantenimento del metodo biologico, fino alla conclusione del quinquennio di impegno.

4. Per le superfici a colture finalizzate all'alimentazione animale in allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi), notificati e certificati si prevede:

- a) il premio specifico per il gruppo colturale "Foraggiere con allevamento biologico" destinato alle superfici a foraggiere avvicendate;
- b) il premio specifico per il gruppo colturale "Prati permanenti e pascoli" destinato alle superfici non avvicendate (prati permanenti e pascolo).

I premi verranno erogati a condizione che il rapporto UBA biologiche e superfici oggetto di impegno (SOI), destinate a foraggiere, compreso il pascolo e prato-pascolo, sia compreso tra 0,2 e 2 UBA/ha (come previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848).

5. I premi per gruppo colturale erogati ai sensi dell'Azione SRA29.1 "Conversione al metodo di produzione biologico" sono riportati nel seguente prospetto:

Gruppo di colture	Importo premio €/ha/anno	* N. Annualità di pagamento
Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	145	2
Foraggiere avvicendate	145	2
**Foraggiere con allevamento biologico	355	2
Ortive	660	2
Olivo da olio	485	3
Vite da vino	750	3
Fruttiferi e altre colture arboree	704	3
Prati permanenti e pascoli	40	2
*Nel rispetto di quanto riportato all'art. 10 comma 3 **Premio concesso per ettaro di foraggiere avvicendate in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi) e alle condizioni indicate al comma 4 del presente articolo).		

ART. 11 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA29, per tutto il periodo 2023-2027, ammontano ad € **43.395.621,19 (euro quarantatremilionitrecenonovantacinquemilaseicentoventuno,19)**, come da CSR Abruzzo approvato con DGR 904/2022 e da ultimo modificato con DGR n. 104 del 15/02/2024 e s.m.i. che dovessero intervenire. **Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande di sostegno/pagamento, annualità 2025 da assegnare all'azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" è pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila,00).**

2. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRA29, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP/CSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando a valere sull'azione SRA29.2, oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi.

3. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

SEZIONE II – AZIONE SRA29.2 – MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

ART. 12 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'azione SRA 29.2 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

ART. 13 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

1. L'intervento SRA 29 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con gli Interventi del PSP, del CSR Abruzzo 2023-2027 e degli Ecoschemi, così come riportato nella determinazione n. DPD/305 del 13/11/23 recante: "VERIFICA CUMULABILITA' PREMI PREVISTI DAGLI ECO-SCHEMI DELLA PAC 2023-27, DAGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA (SRA) DEL PSP 2023 – 2027 SELEZIONATI DALLA REGIONE ABRUZZO E DALLE MISURE DEL PSR ABRUZZO 2014/22, modifica della determinazione DPD236/2023", e s.m.i. che dovessero intervenire. Si tiene pertanto conto del predetto documento vigente alla data di scadenza della presentazione delle domande.

2. L'intervento SRA29 potrà essere attivato anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.

3. Per le colture oggetto di intervento dei Programmi operativi delle OP, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di agricoltura biologica a titolo dell'OCM o, in alternativa, con l'intervento SRA29 "Agricoltura biologica" dello Sviluppo rurale. La demarcazione viene applicata verificando le singole particelle. In tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

ART. 14 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI E DELLE SUPERFICI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

REQUISITI SOGGETTIVI

2. Possono presentare la domanda gli agricoltori, singoli o associati, ed enti pubblici gestori di aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli "agricoltori in attività", come disciplinato al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027.

REQUISITI OGGETTIVI

3. L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità.

- a) I beneficiari aderiscono all'intervento con una SOI (Superficie Oggetto di Impegno) minima di 1 ettaro.
- b) Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica precedentemente all'avvio del periodo di impegno e comunque entro il 30 gennaio dell'anno di presentazione domanda come disposto da Determinazione N. DPD019/68 del 26/03/2024, in adesione al metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.
- c) Non sono ammessi al sostegno gli operatori che sono nel biennio di esclusione, a meno che la causa dell'esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.

- d) Sono ammesse sia le aziende assoggettate al regime biologico con produzioni vegetali, sia quelle con produzioni zootecniche.

4. Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2025 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (5 anni, dal 01/01/2025 al 31/12/2029).

5. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate all'art. 26.

ART. 15 IMPEGNI

1. I pagamenti dell'Azione SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati gli impegni riportati nei seguenti commi che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115;

2. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore ma almeno pari ad una annualità d'impegno, con copertura dell'annualità di pagamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di impegno; in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti, che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo può comportare la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi (qualora si superi la tolleranza contemplata nella sezione impegni). La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 01/03/2016 e circolare AGEA-COORD- prot. n. 0021371 del 14/03/2024.

3. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:

- a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- b) il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore ed i subentri agli impegni;
- d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

4. È ammessa l'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva all'interno del 20% di adeguamento in aumento (estensione impegno, entro il 3° anno) rispetto alla domanda di sostegno da intendersi riferita limitatamente alle superfici già presenti nel piano culturale valido per la domanda di sostegno (e non per le superfici acquisite successivamente), come stabilito con Determinazione DPD019/171 del 29/11/2023. Per l'eventuale superficie assoggettata agli impegni, eccedente il limite del 20% non è riconosciuto alcun indennizzo.

5. La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 70 del Reg. UE 2021/2115.

6. Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la superficie oggetto di impegno (SOI), senza soluzione di continuità per tutta la durata del periodo di impegno.

7. L'eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno, fatta salva l'esclusione derivante dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

8. Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno.

ART. 16 ALTRI OBBLIGHI

1. Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- e) Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115; D.M. n. 0147385 del 09/03/2023 Allegati 1 e 2; D.M. del 28 giugno 2024, prot. 289235; DGR n. 751 del 26/11/2024 e s.m.i.);
- f) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115; Decreto Interministeriale n. 664304 del 28/12/2022; D. Lgs.17 marzo 2023, n. 42).

2. Tutta la documentazione deve essere conservata in azienda, ai fini di esecuzione di controlli in loco e delle verifiche successive, nei cinque anni successivi all'ultimo pagamento.

ART. 17 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2025 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 01/01/2025 al 31/12/2029), o per la durata del periodo residuo nel caso di adesione iniziale all'azione SRA-29.1 e fino alla conclusione del quinquennio.

2. Al fine di garantire il rispetto degli impegni evitando il rischio di sovracompensazioni, gli agricoltori che cessano gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano al 14 maggio 2025, possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sull'intervento SRA29 senza che vi sia un'interruzione degli stessi così come riportato nella determinazione n. DPD/305 del 13/11/23 recante: "VERIFICA CUMULABILITA' PREMI PREVISTI DAGLI ECO-SCHEMI DELLA PAC 2023-27, DAGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA (SRA) DEL PSP 2023 – 2027 SELEZIONATI DALLA REGIONE ABRUZZO E DALLE MISURE DEL PSR ABRUZZO 2014/22, modifica della determinazione DPD236/2023", e s.m.i. che dovessero intervenire. Si tiene pertanto conto del predetto documento vigente alla data di scadenza della presentazione delle domande.

ART.18 CRITERI DI SELEZIONE

1. La Regione Abruzzo per l'intervento SRA29.2 non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

ART. 19 AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.

2. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno (SOI).

3. Per le superfici a colture finalizzate all'alimentazione animale in allevamenti biologici, (ovini, caprini, bovini, equidi), notificati e certificati si prevede:

- a) il premio specifico per il gruppo colturale "Foraggiere con allevamento biologico" destinato alle superfici a foraggiere avvicendate;
- b) il premio specifico per il gruppo colturale "Prati permanenti e pascoli" destinato alle superfici non avvicendate (prati permanenti e pascolo);
- c) i premi verranno erogati a condizione che il rapporto "UBA biologiche e superfici oggetto di impegno (SOI), destinati a foraggiere compreso il pascolo e prato-pascolo, deve essere compreso tra 0,2 e 2 UBA/ha (previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848).

4. I premi per gruppo colturale erogati ai sensi dell'Azione SRA29.2 Mantenimento del metodo di produzione biologico" sono riportati nel seguente prospetto:

Gruppo di colture	Importo premio €/ha/anno
Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	120
Foraggiere avvicendate	120
*Foraggiere con allevamento biologico	330
Ortive	610

Olivo da olio	400
Vite da vino	630
Fruttiferi e altre colture arboree	580
Prati permanenti e pascoli	30
*Premio concesso per ettaro di foraggiere avvicendate in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi) alle condizioni indicate al comma 3 del presente articolo.	

ART. 20 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA29 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano, come da CSR Abruzzo approvato con DGR 904/2022 e da ultimo modificato con DGR n. 104 del 15/02/2024 e s.m.i. che dovessero intervenire, ad € 43.395.621,19 (euro quarantatremilionitrecentonovantacinquemilaseicentoventuno,19).

Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria da assegnare all'azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" è pari ad € 3.979.124,24 (euro tremilioninovecentosettantanovecentoventiquattro,24).

2. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRA29, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP/CSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando a valere sull'azione SRA29.1, oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi.

3. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 21 INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI

1. Il presente articolo disciplina taluni aspetti trasversali comuni a tutti gli interventi a superficie o a capo/alveare in conformità a quanto stabilito dal PSP PAC 2023-2027.
2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede² totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro. In caso di mancato subentro, l'impegno decade con conseguente revoca dei premi erogati.
3. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al Servizio promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

ART. 22 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

² Per "cessione di un'azienda" si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il "cedente" è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il "cessionario" è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

MODALITÀ

1. In ottemperanza al paragrafo 10 della Circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024, l'Organismo Pagatore (OP) AGEA ha stabilito, a norma dell'art. 3, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2022/1173, che gli interventi di seguito elencati siano integrati in un'unica domanda di aiuto (domanda unificata), cui si applicano gli specifici requisiti stabiliti nell'ambito di tali interventi:
 - a) interventi sotto forma di pagamenti diretti, di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115;
 - b) interventi di sviluppo rurale, di cui al titolo III, capo IV, articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115.
2. Ai sensi dell'articolo 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda unificata, per i pagamenti dello Sviluppo Rurale e per i Pagamenti Diretti, è presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 Reg. (UE) 2022/1173, fornito da AGEA, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di Gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale.
3. La compilazione del Piano di Coltivazione in modalità grafica (PCG) è propedeutica alla predisposizione della domanda unificata.

Sulla base del PCG compilato dall'azienda, il sistema guida l'azienda stessa nelle richieste di aiuto che confluiranno nel modello di domanda unificata, sulla base delle seguenti informazioni:

- rilevazioni AMS disponibili,
 - matrici prodotto/intervento pagamenti diretti e Sviluppo rurale,
 - matrici compatibilità impegni/interventi Sviluppo rurale,
 - impegni già assunti dall'azienda nello Sviluppo rurale e nella domanda unica.
4. Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, al **Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria** mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo pagatore.
 5. Le modalità di presentazione sono:
 - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato per la tenuta del fascicolo aziendale;
 - b) dall'azienda agricola in possesso di firma digitale e che non ha delegato il CAA alla presentazione della domanda che può presentare la domanda stessa direttamente sul sito www.agea.gov.it . Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.
 6. Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
 7. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.
 8. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
 9. L'azienda agricola è tenuta a comunicare il proprio indirizzo di PEC ai fini dell'invio delle comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato. La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. **Domande iniziali:** dalla data di apertura del portale SIAN sino al 15/05/2025, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa unionale, nazionale, regionale, o dall'Organismo Pagatore.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto dalle Istruzioni Operative. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo. Le domande iniziali presentate oltre i 25 giorni civili rispetto al termine previsto dalle Istruzioni Operative sono irricevibili.
3. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.
4. Non possono essere accettate e sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE

1. **Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7** del Reg. (UE) n. 2022/1173 può essere presentata dall'agricoltore all'Organismo pagatore AGEA entro il termine successivamente stabilito dall'OP AGEA con proprie circolari. Con successive Istruzioni Operative saranno fornite indicazioni circa i termini di presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 7 lett. a) e c) del Reg. (UE) n. 2022/1173.
2. **Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 7** del Reg. (UE) n. 2022/1173 Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 (ritiro totale) per gli interventi presenti nella Domanda Unificata, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

ERRORI PALESI

1. La modifica permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
2. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
3. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

ART. 23 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato nella domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale".

ISTRUTTORIA MANUALE

1. L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.

2. L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a) presa in carico automatica
- b) assegnazione delle domande agli istruttori.
- c) verifica della ricevibilità della domanda
- d) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.

CONTROLLI SPECIFICI RIGUARDANTI L'ADESIONE AL SISTEMA DI PRODUZIONE BIOLOGICO:

3. Per le aziende che presentano domanda per il presente intervento (Agricoltura Biologica) assoggettate al sistema di controllo previsto dall'art. 29 del Reg. UE 2018/848 da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, è effettuato l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).

4. I controlli riguardano, in particolare, la presenza della "Notifica", la validità del "Certificato" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nel presente intervento (Agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

5. Controlli per la verifica di eventuali non conformità rilevate tramite banca Dati Vigilanza con applicazione delle griglie "riduzioni-esclusioni".

6. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore. Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento. La comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA.

2. Al termine dell'istruttoria automatizzata viene redatta da AGEA apposita check-list che riporta tutti i controlli effettuati e si conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, in esito alla istruttoria automatizzata o anche a seguito di istruttoria manuale, non sia possibile risolvere positivamente (o lo sia solo in parte), le difformità, le infrazioni o le anomalie che impediscono il pagamento del premio, la Regione comunica tali esiti ad AGEA e tramette al titolare della domanda di sostegno/pagamento attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con le motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale o parziale del premio richiesto ("*partecipazione al procedimento*"). Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte e/o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, inviandole all'indirizzo PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.

Scaduto il termine indicato nella Comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l'esito del procedimento istruttorio si considera accettato e la Comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i..

Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito del riesame istruttorio, vengono iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Agea e trattati per il recupero secondo la disposizione di cui all'art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009 e al paragrafo 13.4 "Procedure di recupero di somme indebitamente percepite" delle Istruzioni Operative AGEA n.35 del 18 aprile 2023.

Per poter consultare i motivi della riduzione, è possibile rivolgersi presso l'ufficio del CAA al quale il beneficiario ha conferito mandato di rappresentanza, che ha la possibilità, attraverso le funzioni di consultazione del Fascicolo aziendale sul sito <http://www.sian.it>, di verificare gli esiti dei controlli istruttori della domanda, e – laddove pertinente – all'ufficio regionale responsabile dell'attività istruttoria.

Per i beneficiari in possesso del requisito di “utente qualificato” del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA (www.agea.gov.it)).

3. I provvedimenti di rigetto delle domande sono impugnabili alternativamente come segue:

- i. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- ii. entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ART.24 EROGAZIONE DEI PREMI

1. Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari viene effettuato dall’Organismo Pagatore sulla base della positività dell’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l’istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

2. Il pagamento avviene:

- a) Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell’esito del controllo stesso;
- b) Per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

3. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN ed al codice BIC indicato nella domanda.

4. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

ART. 25 CLAUSOLA DI REVISIONE

1. È prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:

- a) per consentirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell’articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
- b) per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

2. Se l’adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l’impegno assunto ai sensi dell’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l’obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

ART. 26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Ai fini del presente intervento, sono riconosciute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all’art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l’azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
- c) un’epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, Ufficio Sostegno all'Agricoltura Ecocompatibile entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

ART. 27 CONTROLLI E SANZIONI

1. L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene in assenza della definizione e adozione delle disposizioni di attuazione delle norme comunitarie e nazionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR, integrate da specifiche disposizioni riguardanti gli elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

2. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

ART.28 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115.

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle produzioni biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e s.m.i.;
- il D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del Reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- il DM n. 29740 del 24 gennaio 2022 -Modifica del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 recante "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni";
- il DM n. 52932 del 4 febbraio 2022 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- Decreto Ministeriale n. 410739 del 4 agosto 2023 dispone in materia di controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del PSP, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);
- Decreto Ministeriale n. 550630 del 6/10/2023 dell'Autorità di Gestione del PSN 2023-2027 - approvazione delle "Linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi Feaga e Feasr pagati a superficie e a capo";
- Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- il Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, e modificato, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2024) 6849 final del 30/09/2024;
- la DGR n. 104 del 15/02/2024, avente ad oggetto: "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). MODIFICA DELLA D.G.R. 904/2022 E APPROVAZIONE DELLA "VERSIONE 2" DEL CSR;
- la DGR n. 751 del 26/11/2024, recante: "Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13. Regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo V. Recepimento del decreto MASAF N. 147385 del 9.3.2023 -Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari ed al benessere degli animali. Applicazione del regime di condizionalità rafforzata della politica agricola comune – PAC - nella Regione Abruzzo a decorrere dall'annualità 2024 e successive annualità";
- DETERMINAZIONE DPD/305 del 13/11/23 recante: "VERIFICA CUMULABILITA' PREMI PREVISTI DAGLI ECO-SCHEMI DELLA PAC 2023-27, DAGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA (SRA) DEL

PSP 2023 – 2027 SELEZIONATI DALLA REGIONE ABRUZZO E DALLE MISURE DEL PSR ABRUZZO 2014/22. Modifica della determinazione DPD236/2023” e s.m.i.,

- Circolare AGEA-COORD- prot. n. 0021371 del 14/03/2024 e s.m.i. recante “Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico.”

- DGR n. 41 del 3.02.2021 “Approvazione del Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679) e contestuale abrogazione del “Regolamento per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - attuazione del Regolamento UE 2016/679” approvato con D.G.R. n. 337 del 24 maggio 2018” e ss.mm.ii..

- “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale” approvato dall’AdGR con Determinazione Direttoriale DPD/225 del 23.07.2024.

ART. 29 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura - Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile, il cui Dirigente pro tempore è il Dr. Carlo Maggitti;
- b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del CSR 2023-2027 -SRA29;
- c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di istruttoria e coordinamento: il funzionario Responsabile dell’Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile;
- d) Responsabile del procedimento ai fini dell’attuazione del bando: il dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria;
- e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva;
- f) Data di presentazione dell’istanza: coincide con la data di “rilascio” dell’istanza da parte del SIAN;
- g) Data ultima presentazione domanda: 15 maggio 2025 (salvo proroghe);
- h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile.

ART. 30 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.

2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.

3. Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

Ufficio Sostegno
all’Agricoltura Ecocompatibile
IL RESPONSABILE
Dott. Rocco Antonio ZINNI
(firmato elettronicamente)
ai sensi dell’art. 23 del C.A.D.

Il Dirigente del DPD019
Dr. Carlo MAGGITI
(firmato digitalmente)